



COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE "DIRIGENZIALE" del RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Rep. Partic. Settore n. 44 del 9/5/2016

Rep. Gen. delle determinazioni "dirigenziali" n. 33 del 9/5/2016

OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA in USO e GESTIONE dell'IMPIANTO RICREATIVO e SPORTIVO BOCCIOFILO COMUNALE, SITO in VIA DE FILIPPO, nelle MORE dell'ESPLETAMENTO della PROCEDURA di GARA.

PREMESSO che in data 10/08/2015 il presidente p.t. dell'A.S.D. SS. Salvatore con nota prot. n. 6215, comunicava la disdetta anticipata del contratto rep. 3/2012, di concessione, gestione, custodia e manutenzione dell'Impianto ricreativo sportivo bocciolo di proprietà comunale sito in via De Filippo, a causa della riduzione del numero dei soci e della conseguente impossibilità di sostenere le spese del canone di concessione della manutenzione e della gestione del bene comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20/4/2016 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la concessione in uso dell'impianto ricreativo e sportivo bocciolo comunale";

EVIDENZIATO che con la citata delibera il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è stato individuato nel sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile dott. Salvatore D'Angelo competente relativamente ai servizi cultura-sport-tempo libero, e che allo stesso è stato dato indirizzo di definire gli atti di gara per l'affidamento di cui sopra;

RILEVATO che, con la citata deliberazione, la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile di porre in essere, nelle more dell'affidamento di cui all'emanando bando, gli atti necessari per assicurare la redditività dell'impianto ed evitare lo stato di abbandono dello stesso;

VISTO il verbale di sopralluogo congiunto prot. n. 1006 del 03/02/2016 e di riconsegna delle chiavi da parte del precedente concessionario;

TENUTO CONTO che con nota acquisita al protocollo comunale col n. 3584 del 22/4/2016, la A.S.D. "Amici delle Bocce SS. Salvatore", con sede in Succivo (CE), via Petrarca n. 10, ha chiesto l'affidamento dell'impianto de quo, fino all'indizione del nuovo bando di gara e conseguente aggiudicazione;

CONSIDERATO che:

- è interesse dell'Amministrazione Comunale valorizzare il miglior utilizzo possibile delle strutture sportive rientranti nel proprio patrimonio;
- Il valore della concessione temporanea è stabilito in € 200,00 mensili fino al 31/12/2016, per un totale di € 1.600,00;
- Pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'affidamento diretto è motivato dalla celerità della procedura che consente la fruizione della struttura nelle more della gara;
- il mancato affidamento della struttura rappresenterebbe un danno per l'Ente;

RITENUTO pertanto:

- sussistere l'interesse pubblico a dare attuazione all'indirizzo dell'Amministrazione di cui alla citata deliberazione n. 43 del 20/4/2016, disponendo l'affidamento temporaneo dell'impianto ricreativo *de quo*, nelle more della formalizzazione della nuova procedura di affidamento dello stesso impianto sportivo, assicurando in tal modo continuità alle attività sportive e ricreative a favore degli utenti, prevalentemente anziani, evitando lo stato di abbandono della struttura e, soprattutto, assicurando la corresponsione all'Ente comunale di un canone di concessione pari almeno a quello di cui al contratto rep. n. 3/2012;
- accogliere l'istanza di concessione temporanea dell'Impianto ricreativo e sportivo bocciolo comunale, nelle more dell'indizione della procedura di gara e conseguente aggiudicazione, proposta dall'ASD Amici delle Bocce SS. Salvatore, con sede in Succivo (CE) via Petrarca n. 10, con nota prot. n. 3584 del 22/4/2016;
- preferire detta istanza a quella inviata dell'A.S.D. SS. Salvatore con nota prot. n. 1215 del 10/02/2016, avendo quest'ultima disdetto il contratto precedente;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere

attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";

- il decreto Sindacale n. 5 dell'8/1/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile;

DETERMINA:

di CONCEDERE in via temporanea alla A.S.D. "Amici delle Bocce SS. Salvatore", con sede in Succivo (CE), via Petrarca n. 10, C.F. n. 90042350612, la gestione, custodia e manutenzione dell'impianto ricreativo sportivo bocciolo comunale sito in via De Filippo, nelle more della formalizzazione della nuova procedura di gara per l'affidamento dello stesso impianto sportivo, fino all'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre il 31/12/2016;

di APPROVARE L'allegato schema di contratto di concessione temporanea dell'Impianto ricreativo e sportivo bocciolo comunale, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Succivo, 9 maggio 2016

dott. Salvatore D'Angelo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li

dott. Salvatore D'Angelo



CONTRATTO di CONCESSIONE TEMPORANEA dell'IMPIANTO RICREATIVO SPORTIVO BOCCIOFILO COMUNALE di via DE FILIPPO nelle MORE dell'ESPLETAMENTO della PROCEDURA di GARA.

Tra le seguenti parti:

COMUNE di SUCCIVO C.F. 81000670612 - P.IVA 02491910614, rappresentato dal responsabile del Settore 01 Amministrativo-Contabile, dott. Salvatore D'Angelo, nato a Succivo il 9.1.1954, giusto provvedimento di nomina del Sindaco dell'8.1.2016 n. 5 del registro Decreti ;

E

A.S.D. "Amici delle Bocce SS. Salvatore", con sede in C.F., in persona del legale rappresentante _____ nato a _____ (___) il _____, C.F. _____;

Si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1

Il presente contratto ha come oggetto la concessione temporanea in gestione, custodia e manutenzione all'A.S.D. "Amici delle Bocce SS. Salvatore", dell'impianto ricreativo sportivo bocciolo comunale sito in Succivo (CE) via De Filippo, costituito da un'area esterna delimitata da recinzione, salone interno con due campi di bocce, servizi igienici, ripostiglio e saletta.

Art. 2

L'impianto è concesso, dalla data di stipulazione del presente contratto fino al giorno anteriore alla stipulazione del contratto di concessione con il vincitore della procedura ad evidenza pubblica in via di indizione.

L'eventuale disdetta anticipata deve essere comunicata con preavviso di almeno giorni trenta. Non sono ammessi usi non conformi alla destinazione sportivo-ricreativa dell'impianto.

Art. 3

La A.S.D. Amici delle Bocce SS. Salvatore ha consultato sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "disposizioni generali"- ulteriore sottosezione "atti generali" il codice di comportamento generale di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e il codice di comportamento interno di cui alla deliberazione n.50 del 16 dicembre 2013 della Giunta Comunale di Succivo ed accetta che la violazione, da parte dei propri dipendenti o collaboratori coinvolti in concreto nell'attività derivante dalla presente concessione degli obblighi comportamentali compatibili sanciti da detti codici comporta la risoluzione o la decadenza del presente rapporto.

Art. 4

Il canone di concessione temporanea è fissato in misura pari a quello previsto dal risoluto contratto rep. 3/2012 e cioè euro 200,00 mensili. Le spese di gestione quali quelle per fornitura di gas, energia elettrica, acqua ed altre eventuali utenze sono a carico del concessionario a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto;

Art. 5

La manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo è a carico del concessionario, che deve eseguirla a mezzo di soggetti in possesso dei requisiti tecnici necessari per il corretto esercizio. La manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo è a carico del concedente. Il concessionario è tenuto a notificare al Comune tempestivamente e, comunque entro e non oltre giorni sette dalla data in cui si verificano, eventuali guasti ed inconvenienti di carattere straordinario. Il Comune si impegna a provvedere nel tempo strettamente necessario all'esecuzione di lavori di ripristino. Non sono intese come straordinarie le manutenzioni derivanti da mancante o imperfetta opera di manutenzione ordinaria.

Art. 6

La custodia e sorveglianza dell'impianto sono a carico del concessionario. Eventuali danni a persone e cose verificatesi durante la vigenza del presente contratto sono a carico del concessionario.

Art. 7

Il concessionario, nella qualità di proprietario dell'impianto sportivo, potrà effettuare in presenza di rappresentante del concessionario, controlli periodici di verifica dello stato dei luoghi ed

eventualmente prescrivere l'espletamento di opere di manutenzione ordinaria che ritengono necessarie.

Art. 8

Non sono ammesse opere di miglioramento o potenziamento dell'impianto senza il preventivo consenso del Comune, che indicherà altresì le linee generali e le modalità di esecuzione. Le opere realizzate e le attrezzature acquistate e non rimovibili e/o asportabili senza documento per l'impianto, resteranno di proprietà del Comune.

Art. 9

Il concessionario provvederà alla stipula di regolare contratto di assicurazione per la responsabilità civile ed infortuni. Il Comune è esonerato in ogni caso da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario e nei confronti dei terzi.

Art. 10

La mancata osservanza di qualsiasi obbligo di cui al presente contratto, fermo restando il risarcimento dei danni, determina la risoluzione ipso iure del contratto, da disporsi per quanto concerne il Comune, con determinazione del responsabile del settore competente, ovvero, da comunicarsi da parte del concessionario al protocollo generale dell'ente ovvero con raccomandata AR o altro mezzo equipollente.

Art. 11

Per le controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto, è competente il Tribunale di Napoli Nord.

Art. 12

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge in materia.

Per l'A.S.D. Amici delle Bocce SS. Salvatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per il Comune di Succivo
IL RESPONSABILE del SETTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
dott. Salvatore D'Angelo